

**ODCEC di Pesaro e Urbino**

**Scuola Praticanti**

**LEZIONE ONLINE**

**MODULO DIRITTO FALLIMENTARE**

**MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021**

**GLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI  
NELLE PROCEDURE CONCORDATARIE**

**\*\*\*\***

*Dott.ssa Katia Cosmi*

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

*ODCEC Pesaro e Urbino*

**\*\*\*\***

## Il ruolo centrale del curatore fallimentare:

Egli è un pubblico ufficiale incaricato dal giudice in seguito alla dichiarazione di fallimento presentata dall'imprenditore, dai suoi creditori o dal pubblico ministero.

Il curatore fallimentare svolge un compito delicatissimo e complesso: gestisce il patrimonio dell'imprenditore fallito e mette in atto le procedure necessarie per soddisfare i creditori e pagare i debiti sospesi. Il compito principale è predisporre il piano di liquidazione dell'impresa e dei beni che ne fanno parte in modo da assicurare il pagamento dei creditori rimasti insoddisfatti



# INDICE SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI DI OGGI

## •PREMESSA

## •IL FALLIMENTO

### •1. **APERTURA DELLA PROCEDURA**

- 1.a Adempimenti contabili
- 1.b Dichiarazione iva
- 1.c Dichiarazione dei redditi e Dichiarazione Irap
- 1.d Dichiarazione Sostituti d'Imposta

### •2. **SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

- 2.a Adempimenti contabili
- 2.b Dichiarazione iva
- 2.c Dichiarazione Sostituti d'imposta

### •3. **CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA**

- 3.a Adempimenti contabili
- 3.b Dichiarazione iva
- 3.c Dichiarazione dei redditi

## •IL CONCORDATO PREVENTIVO

## •LE ALTRE PROCEDURE

## •LA TRASNAZIONE FISCALE



## PREMESSA

LEGGE FALLIMENTARE



- PAR CONDICIO CREDITORUM  
(i creditori hanno stesso diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore)
- INSINUAZIONE DEL CREDITORE
  
- CONCURSUALITÀ
- BLOCCO/INTERRUZIONE SINGOLE AZIONI

LEGGE TRIBUTARIA



GETTITO  
(entrata derivante da più tributi)

*La disciplina tributaria prevale, ma senza ledere la par condicio creditorum.*

### POSIZIONE FISCALE DEL DEBITORE IN CRISI

*L'imprenditore in crisi non perde mai lo status di contribuente e resta il soggetto passivo dell'imposta.*

	FALLIMENTO	CONCORDATO PREVENTIVO	ALTRE PROCEDURE
SOGGETTO CHE ASSOLVE GLI OBBLIGHI FISCALI	CURATORE	DEBITORE	DEBITORE

# TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

## TITOLO III

### DISPOSIZIONI COMUNI

#### Capo V

#### LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E PROCEDURE CONCORDATARIE- art. 183

1. Nei casi di fallimento...il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento .. e' determinato in base al **bilancio redatto dal curatore**. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione.

2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi e' stato esercizio provvisorio, e' costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento concorsuale e' determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attivita' e le passivita' risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto e' considerato nullo se l'ammontare delle passivita' e' pari o superiore a quello delle attivita'.


3. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 e' diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed e' aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell'imposta locale sui redditi, e' imputato all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel periodo di imposta in cui si e' chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.

Il patrimonio netto è considerato nullo se l' ammontare delle passività è pari o superiore al valore delle attività (PN<0).

## 1. APERTURA DELLA PROCEDURA

1 GENNAIO 20XX

SENTENZA/PROVVEDIMENTO



I PERIODO D'IMPOSTA:  
PERIODO  
PRE FALLIMENTARE

II PERIODO D'IMPOSTA: PERIODO FALLIMENTARE

- BILANCIO PRE-CONCORSUALE
- DICHIARAZIONE DEI REDDITI INIZIALE
- ASSOLVIMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE
- DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA
- ADEMPIMENTI IVA

Art. 183 TUIR

►Ris. Min. 18/E 2007

► Art. 74 bis Dpr 633/72

## •1.a Adempimenti contabili

**La documentazione amministrativa e contabile** della società fallita è di fondamentale importanza per il curatore, il quale:

- Qualora la documentazione non fosse stata depositata in tribunale dal soggetto fallito, deve invitare lo stesso a trasmettere i dati e i libri sociali, ex artt. 14 e 16 L.f.;
- Deve chiedere che sia consegnato l'elenco dettagliato di tutti i creditori, al fine di poter assolvere agli adempimenti di cui agli artt. 89 e 92 L.f.-*richiesta da inoltrare anche a creditori istituzionali competenti.*

**Il curatore deve redigere il bilancio preconcorsuale** relativo al periodo compreso tra il 01/01 e la data di dichiarazione di fallimento- non deposito R.I.

## •1.b Dichiarazione iva

- **Fatturazione e registrazione delle operazioni attive e passive;**
- **Denuncia di variazione:** entro 30 giorni dall'accettazione della carica;
- **Modello Iva 74 Bis** relativo al periodo compreso tra l'1/1 e la data della dichiarazione di fallimento: entro 4 mesi dalla nomina (se scaturisce debito l'Erario dovrà insinuarsi nello stato passivo)
- **Dichiarazione iva anno precedente:** nei termini ordinari;
- **Dichiarazione iva anno fallimento:** nei termini ordinari, con due moduli.

## •1.c Dichiarazione dei redditi e Dichiarazione Irap

- Il **curatore non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione irap** relative all'esercizio precedente l'apertura del concorso.
- Entro i termini di cui all'art 5, c.4 D.P.R. n.322/98, presentazione delle dichiarazioni per il periodo 01/01-data fallimento- dr irap solo se esercizio provvisorio.

## •1.d Dichiarazione Sostituti d'Imposta

- Predisporre e presentare il mod. 770 per l'anno antecedente la sentenza; (accertarsi della presentazione nei termini stabiliti dalla legge)
- Predisporre e presentare il mod. 770 per l'anno del fallimento;


## •NB: ADEMPIMENTI INIZIALI

- Il **curatore**, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore (per le procedure concorsuali di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria), a decorrere dal 01/01/2013, **entro 10 giorni dalla nomina, devono comunicare al registro imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.**
- Ai sensi della legge 122/2010, il **curatore fallimentare**, dopo avere fatto pervenire al giudice delegato la propria accettazione (art. 29 L.F.), **deve comunicare, nel termine di quindici giorni (tramite la Comunicazione Unica), "i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale".**
- I due adempimenti possono essere abbinati, purché si rispetti il minor termine (10 giorni) previsto per la comunicazione della PEC.**

## 2. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1 GENNAIO 20XX

SENTENZA/PROVVEDIMENTO




ADEMPIMENTI IVA  
ADEMPIMENTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO  
ALTRI ADEMPIMENTI

- 2.a Adempimenti contabili
- Aggiornamento e regolare tenuta del libro giornale del fallimento ( art.38 L.f.)
- 
- 2.b Dichiarazione iva
- Fatturazione (effettuare fatturazione entro 30gg dalla vendita sui mobili aziendali; ai beni personali dell' imprenditore o del socio non si applica IVA)
- Effettuare liquidazione dell' IVA mensilmente o trimestralmente solo se sono state registrate operazioni imponibili;
- Nei termini ordinari versare l'eventuale IVA dovuta
- 
- 2.c Dichiarazione Sostituti d'imposta
- Curatore=sostituto d'imposta ( dal 2006, art.23 D.P.R.600/73)
- Versamento mensile ritenute di acconto nel caso di pagamenti a soggetti professionisti (curatore, perito, cancelliere...)
- Rilasciare ai soggetti a cui è stata effettuata la ritenuta nell' anno precedente la relativa certificazione
- Redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali dei sostituti.
- inviare i dati delle liquidazioni IVA (per le operazioni effettuate dalla data di fallimento)
- inviare i dati delle fatture IVA (operazioni dalla data di fallimento)
- Entro il termine presentare modello 770 se nell' anno precedente sono state effettuate ritenute
- 
- 
- NB: art. 33, comma 5, L. fallimentare che “Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindi giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale”


### 3. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

1 GENNAIO 20XX

SENTENZA/PROVVEDIMENTO



ADEMPIMENTI IVA  
ADEMPIMENTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO



### •3.a Adempimenti contabili

- Istanza di chiusura ex art. 119 L.f.+ Libro Giornale del Fallimento

- 
- 

### •3.b Dichiarazione iva

- Entro 30gg dalla chiusura, invio telematico dichiarazione di cessazione iva
- Presentazione dichiarazione iva relativa all'anno di chiusura

- 

### •3.c Dichiarazione dei redditi

- Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura, presentazione della **dichiarazione finale dei redditi** per il periodo d'imposta fallimentare:

art.183 Tuir, c.2:

Bilancio Preconcorsoale

Situazione Finale

REDDITO IMPONIBILE

- 

ATTIVO	PASSIVO
	PN INIZIALE

ATTIVO RESIDO
ATTIVO F.



- ART.183 TUIR:**
- PATRIMONIO NETTO INIZIALE= AP-PP**
- 
- RESIDUO ATTIVO FINALE= RESIDUO AL NETTO DI:  
SPESE DELLA PROCEDURA  
CREDITORI**

**Reddito imponibile x aliquota = imposta**

**ires: curatore**

**irpef: fallito/soci**

# ADEMPIMENTI FISCALI IN SEDE DI CHIUSURA

registrare le note di variazione IVA che i cedenti/prestatori possono emettere a partire dalla esecutività del piano di riparto finale *(semprechè il Curatore sia ancora in carica e nel frattempo non sia stata presentata la dichiarazione di cessazione. Si consiglia comunque di dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate competente delle note di variazione ricevute)*

◆ **entro 30 giorni dalla chiusura**, presentare dichiarazione di cessazione ai fini IVA *(art. 35 D.P.R. 633/72) (se non fatto in precedenza)*

◆ **entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura**, presentare dichiarazione dei redditi per il periodo fallimentare (data di inizio - data di chiusura) *(art. 5, IV comma, D.P.R. 322/98)*. Presentare la dichiarazione IRAP solo se vi è stato esercizio provvisorio *(è possibile scomputare le ritenute sugli interessi attivi bancari maturati nel corso della procedura - R.M. 154 del 24/5/02)*

◆ in caso di chiusura ex art. 118, comma 2, L.F. con giudizi pendenti, **entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura definitiva dei giudizi pendenti**, presentare ulteriore dichiarazione dei redditi per il periodo fallimentare (data di inizio - data di chiusura definitiva) *(art. 5, IV comma, D.P.R. 322/98)*. Presentare la dichiarazione IRAP solo se vi è stato esercizio provvisorio *(è possibile scomputare le ritenute sugli interessi attivi bancari maturati nel corso della procedura - R.M. 154 del 24/5/02)*

◆ in caso di fallimento di un'impresa individuale, impresa familiare o di una società di persone, spedire per raccomandata copia della dichiarazione all'imprenditore, familiari partecipanti ed ai soci *(art. 5, IV comma, D.P.R. 322/98)*

◆ **l'anno successivo alla chiusura, entro la scadenza ordinaria**, presentare la dichiarazione annuale IVA *(art. 74-bis D.P.R. 633/72)*